



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

Numero 3 del 13 febbraio 2020

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Registrazione atti privati** (p.2)
- ❖ **ISA** (p.2)
- ❖ **Commercio elettronico** (p.2)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Chiarimenti in tema di corrispettivi elettronici** (p.3)
- ❖ **Credito d'imposta per nuovi investimenti** (p.6)
- ❖ **La prova delle cessioni INTRA-UE** (p.10)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Stampa dei registri contabili** (p.13)
- ❖ **La Certificazione Unica 2020** (p.16)
- ❖ **Il modello di dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno 2019** (p.18)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 26 febbraio al 15 marzo 2020** (p.21)

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



NOTIZIE IN SINTESI

REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI

Il modello F24 sostituirà il modello F23 a partire dai pagamenti effettuati dal 1° settembre 2020

In un'ottica di razionalizzazione ed efficienza delle modalità di pagamento, l'Agenzia delle entrate ha esteso dal 2 marzo 2020 l'utilizzo del modello F24 per il pagamento di tributi, interessi, sanzioni e accessori relativi ad atti privati soggetti a registrazione sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n.131/1986. Fino al 31 agosto 2020 potranno essere utilizzati per i pagamenti sia il modello F23 sia il modello F24. Per le somme dovute a seguito di atti emessi dall'Agenzia delle entrate, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi. Restano ferme le modalità di versamento dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e degli atti costitutivi delle *start up* innovative. Dal 1° settembre 2020 non potrà essere più utilizzato il modello F23 ma solamente il modello F24 per le somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 18739, 27/01/2020)

ISA

Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per il periodo di imposta 2019

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019: le eventuali modifiche ai modelli approvati saranno da quest'anno pubblicate nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modulistica-isa_2020) mentre negli anni precedenti per ogni modifica della modulistica era necessaria la approvazione con specifico provvedimento. Nel provvedimento n. 27762/2020 sono stabiliti anche:

- le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli Isa;
- l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27762, 31/01/2020)

COMMERCIO ELETTRONICO

Non è oggetto di comunicazione la fornitura di un programma gestionale per la creazione di negozi *on line*

L'articolo 13, D.L. 34/2019 ha introdotto l'obbligo per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza (ossia, consentono tramite un'interfaccia elettronica un contatto tra venditore e acquirente) di comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite effettuate. La fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e l'utilizzo di negozi *online*, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non ha titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall'applicazione degli obblighi. La violazione degli obblighi di comunicazione (ai sensi del provvedimento n. 660061/2019 dell'Agenzia delle entrate) comporta

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



essere considerati debitori di imposta fatta salva la prova che l'imposta sul valore aggiunto sia stata comunque assolta dal cedente ovvero la dimostrazione di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 1, 21/01/2020)

3

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

NEWS E INFORMATIVE

CHIARIMENTI IN TEMA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Proseguono con ritmo incessante i chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti. Così come stanno arrivando ai contribuenti le comunicazioni dell'Agenzia relative a coloro che avendo superato la prescritta soglia del volume d'affari nel 2018 potrebbero non aver ottemperato al nuovo obbligo già a decorrere dal 1° luglio 2019. Vediamo nel dettaglio le recenti novità.

Il ricorso volontario alla fattura in luogo della trasmissione dei corrispettivi

Nel corso della recente manifestazione organizzata dal quotidiano il Sole 24 Ore (Telefisco 2020) l'Agenzia delle entrate in data 30 gennaio 2020 ha confermato la possibilità – per la verità già ammessa con la precedente risposta a interpello n. 149/2019 - di poter “evitare” i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decidendo volontariamente di emettere fattura.

La conferma, valida per tutti i contribuenti (quindi anche quelli obbligati all'utilizzo della fattura elettronica), potrà essere di estrema utilità per i cosiddetti contribuenti “minimi” o “forfettari” che come è noto possono ancora emettere fattura in modalità cartacea, ma che al contrario risulterebbero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Detta possibilità viene incontro anche alle esigenze di quei commercianti al minuto che effettuando un limitato numero di operazioni (cessioni o prestazioni che siano), possono evitare di dotarsi del registratore telematico o, in questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020) in cui possono ancora emettere il vecchio scontrino o la ricevuta fiscale, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Peraltro, in virtù dell'innalzamento della soglia massima (da 100 a 400 euro) avvenuto con il decreto 10 maggio 2019, potranno fare più ampio ricorso alla fattura cosiddetta semplificata disciplinata dall'articolo 21-bis, D.P.R. 633/1972, in luogo di quella ordinaria.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Una seconda importante precisazione fornita sempre in occasione di Telefisco 2020 riguarda la tempistica di emissione della fattura, che può avvenire come appena detto in sostituzione del documento commerciale. Su questo tema si aveva il dubbio se l'emissione/trasmissione della fattura dovesse essere "contestuale" e cioè avvenire nel giorno stesso dell'avvenuta esecuzione dell'operazione oppure se, si potesse anche in questo caso applicare il termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione previsto dal comma 4 dell'articolo 21, Decreto Iva. L'Agenzia nella risposta fornita in occasione del citato incontro conferma quest'ultima soluzione.

4

Soggetti obbligati dal 1° luglio 2019: comunicazioni per l'avviso spontaneo dei contribuenti

In questi giorni l'Agenzia delle entrate sta recapitando avvisi di anomalia per l'adempimento spontaneo dei contribuenti Iva che, sulla base dei controlli effettuati, potrebbero non aver ottemperato all'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° luglio 2019. In particolare le comunicazioni fanno riferimento agli invii dei dati dei corrispettivi riferiti periodo compreso tra i mesi di luglio e novembre 2019 e le anomalie risultano verificate sulla base dei controlli effettuati sulla dichiarazione annuale Iva 2019 per l'anno 2018, con particolare riferimento ai dati dichiarati nei quadri VE (operazioni attive) e VT (dettaglio delle operazioni verso privati).

Con detti riscontri, che determinano di fatto mere "supposizioni", l'Agenzia informa quei contribuenti che, pur avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali (dato ricavabile dal quadro VT) e avendo realizzato nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro (dato desumibile dal quadro VE), non hanno trasmesso alla data del 31 dicembre 2019 i dati dei corrispettivi giornalieri.

In caso di effettivo riscontro delle anomalie le citate comunicazioni richiedono al contribuente di verificare ed eventualmente di regolarizzare la propria posizione inviando telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri ed effettuando il versamento delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (che richiamano quelle previste dall'articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997), riducibili avvalendosi del ravvedimento operoso.

Qualora invece il soggetto passivo Iva riscontri di non essere tenuto a trasmettere i citati corrispettivi (ad esempio perché ha deciso volontariamente di certificare le operazioni mediante emissione di fattura), le citate comunicazioni dell'Agenzia precisano che il contribuente si debba comunque attivare per segnalare il fatto utilizzando il canale di assistenza "CIVIS".

Con una nota pubblicata lo scorso 31 gennaio il Consiglio nazionale dei dottori commerciali ed esperti contabili (Cndcec) ha richiesto alla stessa Agenzia di pubblicare un comunicato stampa per rassicurare gli operatori circa la possibilità di non fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie.

Le indicazioni di prassi

Vediamo, infine, di riepilogare in forma di rappresentazione schematica i chiarimenti che la stessa Agenzia ha fornito nel corso del mese di gennaio nelle diverse risposte alle istanze di interpello proposte dai contribuenti (si fa pertanto seguito ai chiarimenti già comunicati con la precedente informativa di gennaio).

Risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2020	Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche di cui all'articolo 74- <i>quater</i> , D.P.R. 633/1972 ed elencate nella tabella C allegata al predetto decreto, si conferma l'esonero dal nuovo obbligo
---	---



	di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione del fatto che gli stessi dati vengono inviate alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile
Risposta a interpello n. 8 del 21 gennaio 2020	Oltre a confermare che la fattura differita (emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque manifestato il momento di effettuazione e quindi l'esigibilità (consegna per i beni e incasso per le prestazioni), e che quindi si è di fronte ad una fattura "immediata" (da emettere trasmettere nei 12 gg. da effettuazione) nel caso di fattura emessa spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi si esprime anche il merito all'obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che documenta le operazioni svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei Ddt). L'Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento elettronico ma comunque possibile la loro conservazione in modalità cartacea
Risposta a interpello n. 9 del 21 gennaio 2020	Confermato l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, <i>photoplay</i> , etc.) in quanto rientranti nella previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996, in forza del richiamo operato dal D.M. del 10 maggio 2019
Risposta a interpello n. 12 del 24 gennaio 2020	Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una cooperativa sociale di tipo B l'Agenzia conferma che il termine di emissione/trasmisione di 12 gg. previsto dal comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 decorre sempre dal momento di effettuazione dell'operazione, individuato secondo le regole previste dall'articolo 6 del medesimo Decreto Iva
Risposta a interpello n. 13 del 24 gennaio 2020	Con riferimento alle fatture cosiddette " <i>tax free</i> " emesse nei confronti di privati consumatori extra UE (che vanno obbligatoriamente trasmesse tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il "visto doganale" da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non occorre anche procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all'emissione del documento commerciale in quanto i 2 documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro alternativi. Laddove comunque l'esercente provvedesse ad emettere anche il documento commerciale, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche versione 9.0) l'Agenzia suggerisce di conservare su apposito registro copia della fattura <i>tax free</i> sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione



CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI

6

Secondo la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 potranno fruire delle agevolazioni fiscali con il riconoscimento di un **credito d'imposta** rispettivamente del 40% e del 6% (ovvero del 15% per gli investimenti in beni immateriali), in luogo della previgente disciplina dell'iper e super ammortamento che garantiva, come ben noto, la **maggiorazione del costo** del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

In particolare i nuovi crediti d'imposta **spettano per gli investimenti effettuati nel 2020** (nonché **entro il 30.6.2021** al sussistere di determinate condizioni):

1. in beni strumentali nuovi "generici" (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
2. in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell'iper ammortamento);
3. in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI "GENERICI"

La Legge di Bilancio 2020 introduce un credito d'imposta, in sostituzione al super ammortamento per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, acquisiti a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, **in misura pari al 6%** del costo di acquisizione, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni di euro**.

L'ambito applicativo soggettivo e oggettivo resta sostanzialmente il medesimo della disciplina del super ammortamento introdotta dall'articolo 1, comma 93, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) con la principale differenza di risultare ora fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il credito d'imposta si applica in particolare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti di arti e professioni e pertanto:

il nuovo credito d'imposta **spetta a: imprese** residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

- **a lavoratori autonomi.**

Si precisa che l'adozione del **regime forfetario** da parte di imprese e lavoratori autonomi non preclude l'utilizzo del credito d'imposta. L'estensione della agevolazione anche ai contribuenti forfetari, costituisce una delle principali novità della normativa, in ragione del fatto che detti soggetti fino al 2019 erano rimasti esclusi dalla disciplina del super ammortamento.

Non possono fruire del credito d'imposta:

- i contribuenti che non sono in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
- le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



- le imprese che siano destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Ai sensi della nuova disciplina, risultano agevolabili gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia**, effettuati, a titolo di **proprietà ovvero in leasing**:

- nell'intervallo temporale compreso tra **1.1.2020 - 31.12.2020**;

ovvero

- **entro il 30.6.2021** a condizione che entro il 31.12.2020 sia soddisfatta la duplice condizione:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Alla stregua di quanto già noto per le versioni precedenti del super-ammortamento, sono esclusi dalle agevolazioni:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta è fruibile in **5 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'**anno successivo** a quello di entrata in funzione del bene.

L'agenzia delle Entrate, in occasione del consueto incontro annuale di Telefisco, ha precisato che la decorrenza del diritto alla fruizione dell'agevolazione è ancorata all'anno solare anche per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con esso, e quindi scatta dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Alla luce dei recenti chiarimenti quindi, in presenza di **esercizio non coincidente** con l'anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, anche se l'esercizio civile-fiscale non si è ancora concluso.

Come già anticipato, il limite massimo dell'importo dell'investimento agevolabile è fissato in € 2.000.000, precisando che:

- il costo dell'investimento è determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi / spese generali;
- per gli **investimenti in leasing** rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.

Il credito d'imposta inoltre:

- non può essere ceduto / trasferito "*neanche all'interno del consolidato fiscale*";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;



- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Si conviene che l'agevolazione si traduce in un beneficio fiscale del 6% del costo dell'investimento, e quindi lievemente inferiore a quello consentito dal super ammortamento (il 6% rispetto al 7,2% per i soggetti Ires), ma risulta fruibile in un intervallo temporale generalmente più breve (5 anni rispetto al periodo di ammortamento fiscale del cespite secondo le aliquote del D.M. 31.12.1988).

8

Beni materiali strumentali nuovi annessi all'allegato A della Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio 2020 introduce, in sostituzione all'iper ammortamento, un credito d'imposta per investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), in misura pari:

- **al 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;**
- **al 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.**

Gli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo restano sostanzialmente i medesimi della disciplina dell'iper ammortamento, con la principale differenza di risultare ora fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa. Rimangono pertanto esclusi dalla agevolazione i professionisti.

Il credito d'imposta è compensabile **in 5 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene.

Analogamente a quanto visto già sopra, il credito d'imposta in oggetto:

- **è utilizzabile solo in compensazione in F24;**
- non può essere ceduto / trasferito *"neanche all'interno del consolidato fiscale"*;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Come avveniva con la normativa dell'iper ammortamento, in caso di interconnessione in un periodo successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, è possibile fruire inizialmente del super ammortamento, slittando il momento di agevolazione rafforzata ad avvenuta interconnessione.

L'agevolazione si traduce in un beneficio fiscale lievemente inferiore a quello consentito dall'iper ammortamento (il 40% rispetto al 40,8% per i soggetti Ires nel primo scaglione di investimenti, il 20% rispetto al 24% per i soggetti Ires nel secondo scaglione di investimenti), ma fruibile in un intervallo temporale generalmente più breve (5 anni rispetto al periodo di ammortamento fiscale del cespite secondo le aliquote del D.M. 31.12.1988).

A livello di oneri documentali si segnala che, analogamente a quanto previsto per l'iper ammortamento, è richiesta la produzione di una specifica documentazione, differenziata a seconda del costo unitario di acquisizione, ai fini dell'attestazione che il bene:

- presenta caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alla predetta Tabella A;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Nel dettaglio, la documentazione richiesta prevede la necessità di predisporre una perizia tecnica semplice ovvero un attestato di conformità (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000), o una dichiarazione del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possieda le caratteristiche di cui alla Tabella A e che è interconnesso.

Si propone di seguito una tabella riepilogativa.

Costo unitario	Documentazione
Superiore a € 300.000	<p>Perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel relativo Albo professionale; ovvero attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.</p> <p>A differenza di quanto previsto per l'iperammortamento, la perizia: – è richiesta qualora il costo unitario sia superiore a € 300.000 (anziché € 500.000); – non è necessario che sia giurata</p>
Pari o inferiore a € 300.000	Dichiarazione del legale rappresentante.

Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell'agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione al Mise da definirsi con successivo decreto.

Si ricorda infine **che, ai sensi della nuova legge di Bilancio 2020, i beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017** sono agevolabili nella misura del 15% (credito d'imposta) del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24:

- **in 3 quote annuali di pari importo;**
- a decorrere dall'anno successivo a quello in cui interviene l'interconnessione dei beni agevolati.

Rispetto a quanto previsto nella previgente disciplina relativa al maxi ammortamento dei beni immateriali riconosciuto esclusivamente ai soggetti che effettuavano investimenti per i quali spettava l'iperammortamento, il credito d'imposta in esame non appare "collegato" al credito per gli investimenti in beni di cui alla Tabella A.

Oltre alle differenze in merito alla percentuale del credito d'imposta (15%), al limite dei costi ammissibili (€ 700.000) e al periodo di utilizzo (3 quote annuali), la normativa inerente al credito d'imposta per l'acquisizione di beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 risulta la medesima di quella prevista per i beni materiali di cui alla Tabella A, sopra esaminate.

Ciò detto, anche per tale tipologia di credito, sarà necessario:

- **predisporre una perizia tecnica semplice / attestato di conformità** (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000) ovvero una **dichiarazione del legale rappresentante** (per i beni di costo



unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alla Tabella B e che è interconnesso;

- presentare la comunicazione al MISE, utilizzando l'apposito modello

Cosa indicare in fattura

A fini di controllo, i soggetti che si avvalgono delle tre sopra elencate tipologie di credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e, in particolare, la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative.

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio **"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, co. 185 della L. 160/2019"**

Tale dicitura deve essere inserita dai fornitori nella fattura elettronica emessa.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione.

LA PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE

L'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le **cessioni intracomunitarie** sono **operazioni non imponibili** Iva in quanto alle stesse si applica il regime di **"tassazione a destino"** nel **Paese dello Stato UE di destinazione dei beni**.

Ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- un **presupposto soggettivo**: entrambe le parti devono avere la **qualifica di soggetti passivi d'imposta** ed essere **residenti in differenti Stati** appartenenti alla Comunità europea;
- un **presupposto oggettivo**: l'operazione deve avere ad oggetto il **trasferimento della proprietà, a titolo oneroso, di beni mobili**, o di altro diritto reale di godimento;
- un **presupposto territoriale**: vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE; il luogo di partenza e di destinazione dei beni deve essere infatti **situato all'interno di Stati differenti dell'Unione Europea**.

In merito a tale ultimo requisito territoriale la **Direttiva 2006/112/CE** e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l'**onere** di disciplinare quali dovessero essere **validi documenti di prova** da esibire per **dimostrare l'effettivo trasferimento fisico della merce** in un altro Stato UE.

Il legislatore italiano non ha mai statuito una disciplina dettagliata, ragion per cui si è creato un vuoto normativo, in parte colmato con un orientamento espresso dall'Amministrazione Finanziaria, che ha inevitabilmente causato l'insorgere di un elevato numero di contenziosi e reso sempre più sentita l'esigenza di definire una normativa chiara.

Aderente a:



A tal fine, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applica a partire dal **01.01.2020** in tutti gli Stati membri senza necessità di alcun recepimento interno, ha introdotto nel **Regolamento UE 282/2011** l'articolo 45-bis, riguardante proprio il **regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie**.

Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere **le prove** attraverso le quali si possa presumere che **i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso un altro Paese della Comunità**, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato **direttamente dal cedente** o da un terzo per suo conto dal caso in cui il **trasporto sia eseguito dall'acquirente** (o da un terzo per suo conto).

In particolare l'articolo 45-bis, paragrafo 3, disciplina **due distinti gruppi di prove, lettera (a) e (b)**, al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione o trasporto comunitario, i quali tuttavia, come successivamente meglio esplicitato, possono/devono essere combinati diversamente a seconda del soggetto che esegue il trasporto.

Costituiscono elementi di prova di cui alla lettera (a):

- documento o una **lettera CMR riportante la firma** (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- **polizza di carico**;
- **fattura di trasporto aereo**;
- **fattura emessa dallo spedizioniere**.

Costituiscono elementi di prova di cui alla lettera (b):

- **polizza assicurativa** relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i **documenti bancari** attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- **documenti ufficiali** rilasciati da una **pubblica autorità**, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- **ricevuta rilasciata da un depositario** nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

BENI TRASPORTATI DAL CEDENTE O DA UN TERZO PER SUO CONTO

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati **dal cedente** (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l'effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

- di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure, in alternativa;
- di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

BENI TRASPORTATI O SPEDITI DAL CESSIONARIO O DA UN TERZO PER SUO CONTO

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti **dall'acquirente o da un terzo per suo conto** è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario **una dichiarazione** con la quale il **cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione**.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;



- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il **decimo giorno del mese successivo alla cessione**, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

- di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure;
- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Criticità della nuova disciplina

Appare evidente come non sia sempre possibile produrre le prove prescritte dal citato Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.

Allo stesso modo dovrà essere chiarito come si possa essere in possesso di "almeno due" dei documenti individuati dal gruppo a) in considerazione del fatto che attengono tipologie di trasporti diversi, così come dovrà essere chiarito di chi debba essere la firma sulla CMR (visto che il Regolamento tra i documenti riporta "lettera CMR riportante la firma" e non le firme).

In attesa dei chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE (soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia di fatto non applicabile), si segnala comunque che, nella Risposta all'Interpello n. 100/2019, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto il proprio indirizzo interpretativo, in materia di documentazione probatoria delle cessioni intracomunitarie, "conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912.

Ciò detto, si ritiene che laddove il Regolamento non risulti oggettivamente applicabile, il contribuente può continuare ad applicare l'orientamento previgente espresso dall'Agenzia, motivo per cui, ad oggi, si può ritenere che gli elementi di prova codificati dal regolamento affiancano e non sostituiscono gli orientamenti forniti in materia dall'Amministrazione finanziaria; **si allega alla presente circolare Interpello n.100/2019 Agenzia Entrate.**

Si segnala comunque che il Dipartimento delle Finanze dovrebbe diffondere a breve delle linee guide per illustrare le nuove modalità di prova delle cessioni intraUE.

Si ricorda infine, come riportato sul Sole 24 "La Settimana Fiscale Numero 6 / 7 febbraio 2020", che Assonime (circolare 29/2019) "suggerisce di inserire, nei contratti di vendita con i propri clienti Ue, apposite clausole che li obbligano:

- a comunicare l'eventuale **mancata consegna dei prodotti** (ovvero la consegna degli stessi in un luogo diverso) nel luogo di destinazione (indicato in un documento di trasporto);

Aderente a:



- *a risarcire il cedente, in caso di mancata comunicazione di cui al alinea precedente, per eventuali sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria dovute alla mancanza di prova della cessione intraUe che si sarebbe avuta con la comunicazione di cui si è detto.*"

NOVITA' IN MATERIA DI VIES E INTRASTAT

La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando la Direttiva 2006/112/CE, prevede, sempre a decorrere dall'1° gennaio 2020, rilevanti novità in materia di iscrizione al VIES e corretto adempimento degli INTRASTAT.

L'agenzia delle Entrate in questi anni ha espresso orientamenti discordanti in merito alle conseguenze relativa alla mancata iscrizione al VIES di una o entrambi le parti.

Sul punto è intervenuta la sopra citata Direttiva, la quale ha statuito il principio sostanziale tale per cui, a far data dal 1.1.2020, la mancata iscrizione alla banca dati VIES da parte del cessionario comporta l'obbligo per il fornitore di applicazione dell'imposta nazionale, con possibilità di effettuare poi una correzione della fattura.

Alla luce della citata Direttiva, dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi d'imposta sono chiamati a richiedere al cessionario comunitario il codice identificativo IVA e accertarsi che lo stesso sia presente nel VIES, dovendo, in difetto dei sopra citati requisiti, emettere fattura con IVA nazionale.

Parimenti la Direttiva prevede che **la non imponibilità della cessione intracomunitaria non si applica se il cedente non ha rispettato l'obbligo di presentare un elenco riepilogativo** delle operazioni unionali (modello INTRASTAT), ovvero se l'elenco da questo presentato **non riporta le informazioni corrette riguardanti tale cessione**. Si segnala comunque che in tal caso è riconosciuta la possibilità per il cedente di giustificare tali violazioni relative ai modelli INTRASTAT secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Si evidenzia che ad oggi la Direttiva non è ancora stata recepita dal nostro legislatore. Secondo Assonime (circolare 29/2019) alcune norme della Direttiva potrebbe essere ritenute di immediata applicazione, trattandosi di disposizioni sufficientemente chiare e dettagliate, da non richiedere apposite misure di recepimento nazionale.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

APPROFONDIMENTI

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).



I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2018 è stabilito entro la fine del terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 2 marzo 2020 (cadendo di sabato il giorno 29 febbraio).

La stampa "cartacea" dei registri contabili dopo le novità introdotte dal Decreto Crescita 2019.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2018 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa e quindi contenuto su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 2 marzo 2020.

Questa opportunità, già prevista per i registri Iva, è stata ora estesa anche agli altri registri contabili, e tecnicamente anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018, entro il 30 novembre 2019. In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registo meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2018 –31 dicembre 2018
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.
Registri fiscali	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.



(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)		
--	--	--

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le novità del Decreto Crescita non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il **termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale** (per l'esercizio 2018, entro il 2 marzo 2020).

Aderente a:



Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'**ammontare annuo** dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità

Fino al modello CU2019 era presente un solo codice sul campo 6, del quadro delle certificazioni di lavoro autonomo, che identifica generalmente gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (codice 7).

A decorrere dal modello CU2020 tale codice è stato sdoppiato in 2 distinti codici:

- codice 7 per gli altri redditi non soggetti a ritenuta;
- codice 8 per i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito.

Con il codice 8 vanno indicati tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito) e tutte le somme che costituiscono reddito per il percipiente, ma sono esenti da imposta (il codice 8 dovrebbe essere utilizzato per indicare, ad esempio, i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti).

In base a tale impostazione, nel caso di percipienti in regime forfetario che riaddebitano il bollo su fattura occorrerebbe indicare con il codice 7 l'importo dei compensi corrisposti non soggetti a ritenuta, e con il codice 8 l'importo dei bolli riaddebitati, compilando, in tal modo, due distinti righe nel modello dichiarativo.



Termini

La CU 2020 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al **7 marzo**;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al **31 ottobre**, ossia la medesima scadenza del modello 770 (termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli anni precedenti il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- Certificazione Unica 2020, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Aderente a:



Novità del Modello CU 2020

Nel modello CU 2020 viene introdotto un nuovo campo ove riportare i dati dei premi di risultato relativi ad anni precedenti, in particolare viene previsto un campo apposito da compilarsi qualora l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in *welfare* aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei *benefit*.

Vengono poi introdotti 3 nuovi campi nei quali gestire la detassazione del Trattamento di Fine Servizio variabile sulla base del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La CU 2020 comprende anche una nuova sezione per i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per i quali tutti i redditi, diversi da quelli d'impresa, prodotti in euro, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Sono poi previsti appositi campi per il rimpatrio dei lavoratori previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

IL MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2020 RELATIVA ALL'ANNO 2019

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 del 15 gennaio 2020 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione annuale Iva 2020 relativo all'anno 2019 con le relative istruzioni di compilazione, al fine di permettere ai soggetti obbligati di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.

La dichiarazione, che può essere ordinariamente presentata già dal 1° febbraio ma non oltre il successivo 30 aprile 2020, presenta quest'anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale, posto che vengono istituiti 2 nuovi quadri VP e VQ ed inserita una nuova casella nel frontespizio.

Descriviamo pertanto le novità del modello, riservando maggior spazio a quelle ritenute di maggiore interesse.

Il nuovo quadro VP: possibile esonero dalla LIPE relativa al 4° trimestre

Con questo modello dichiarativo viene introdotta la possibilità di non presentare la Comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre (già con riferimento, quindi, al 4° trimestre dell'anno 2019), laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro **il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In pratica, quindi, la LIPE relativa al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata autonomamente laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, tassativamente entro la data del 29 febbraio 2020 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

Allo scopo di consentire quanto in precedenza descritto, viene inserito nel modello di dichiarazione Iva annuale un nuovo quadro VP che riproduce sostanzialmente i contenuti della LIPE e che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al suddetto termine.



Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, le modalità di compilazione del nuovo quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della LIPE, ad eccezione però della compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1, in relazione ai quali viene precisato che:

- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73, Decreto Iva;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, etc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo svolta.

Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede rispetto al modello LIPE il rigo VP12 "interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali" in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va evidenziato con riferimento ai dati dell'ultimo trimestre dell'anno.

Il nuovo quadro VQ: emersione del credito derivante da versamenti "non spontanei"

Il nuovo quadro VQ che si articola in 10 caselle per ciascun rigo, consente la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica definiti "non spontanei".

L'esigenza di introdurre queste nuove informazioni nasce dal fatto che le modalità di compilazione del modello dichiarativo annuale dello scorso anno, a seguito dell'inserimento del rigo VL30 e della modifica alle istruzioni alla compilazione del rigo VL33 (iva a credito), non hanno più permesso di evidenziare in tutto in parte il credito annuale Iva in presenza di omessi versamenti periodici (le istruzioni alla compilazione di tale ultimo rigo, infatti, richiedono l'indicazione nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2, riferito all'Iva dovuta, e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5, corrispondenti all'Iva versata).

In particolare nel rigo VL30 del modello di dichiarazione Iva 2020 relativo al 2019 sono stati previsti 2 nuovi campi 4 e 5, contenenti, rispettivamente:

- nel campo 4, l'ammontare dell'Iva periodica relativa al 2019 versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 (cosiddetti avvisi di liquidazione), riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE). In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
- nel campo 5, l'ammontare dell'Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento (in pratica, le iscrizioni a ruolo presenti in Agenzia delle entrate-Riscossione).

Una volta che si è provveduto alla compilazione del quadro VQ, l'importo che emerge dal rigo VQ1 colonna 7, corrispondente al credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, viene "trasferito" nel quadro VL e più precisamente al rigo VL12 (altro nuovo rigo), per concorrere alla determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo rigo VL33.

Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle modalità di compilazione del quadro VQ, si osserva come le istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020 relativo all'anno 2019 richiamino l'attenzione sul fatto che nel presente modello di dichiarazione Iva 2020 nel rigo VQ1 non possono essere compilate:

- la colonna 4, in quanto la stessa presuppone che sia stato compilato il quadro VQ dell'anno d'imposta precedente (cosa non possibile essendo il quadro VQ di nuova istituzione);

Aderente a:



- le colonne 5, 6 e 7 qualora l'anno indicato in colonna 1 sia il 2019, in quanto le stesse interessano versamenti riferiti anch'essi all'anno d'imposta precedente.

Le istruzioni alla compilazione del quadro, infine, evidenziano che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

Frontespizio: la buona pagella Isa semplifica compensazioni e rimborsi

Per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) e che nel periodo d'imposta 2018 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 spettano ai fini Iva una serie di benefici tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Conseguentemente, nel modello di dichiarazione annuale Iva 2020 è stata inserita nel riquadro "Firma della dichiarazione" del Frontespizio la casella denominata "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" che dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare tutte le situazioni di esonero descritte in precedenza e che comprendono quindi anche l'esonero da prestazione della garanzia per i rimborsi. A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del campo 7 denominato "Esonero garanzia" del rigo VX4 riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che il campo non deve essere compilato dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017; tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio.

Le altre novità del modello Iva 2020

Con riferimento agli altri quadri del modello dichiarativo si segnalano in forma di rappresentazione schematica le seguenti modifiche.

Quadro VA	Nel quadro VA il rigo VA11, lo scorso anno riservato ai <i>"Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)"</i> e quindi non più attuale, viene rinominato in <i>"Gruppo Iva articolo 70-bis"</i> , indicazione che lo scorso anno era collocata in VA16, rigo che viene eliminato dal presente modello dichiarativo. Si ricorda che tale rigo è riservato ai contribuenti che a partire dallo scorso 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss., D.P.R. 633/1972 e la casella va barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente l'ingresso nel Gruppo Iva
Quadri VE-VF	Ai righe VE3, VF4 e VF41, viene prevista l'indicazione delle operazioni attive e passive con percentuale di compensazione pari al 6 per cento con conseguente rinumerazione dei righe successivi. La sezione 3 del quadro VF è stata implementata di una nuova casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di enoturismo di cui alla L. 205/2017.



	Il rigo VF16, lo scorso anno destinato ad acquisti esenti ed importazioni non soggette ad imposta, quest'anno è stato sdoppiato in due campi: il campo 1 che contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette
Quadro VX	Sono stati eliminati nel rigo VX4 il codice 9 del campo 4 e il codice 5 del campo 7 in quanto riguardavano fattispecie non più in vigore. La prima indicazione riguardava i casi di erogazione prioritaria del rimborso tra i quali figuravano i soggetti che si erano avvalsi dell'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, adempimenti a oggi resi obbligatori, mentre la seconda era riferita all'ipotesi di esonero da garanzia per i rimborsi richiesti dai contribuenti che si erano avvalsi del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015
Quadro VO	Viene previsto un nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l'attività enoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari

Infine, modifiche speculari a quelle esaminate in precedenza per la generalità dei soggetti Iva, sono state apportate ai diversi quadri che compongono il prospetto Iva 26/PR riservato all'ente o società controllante nell'ambito della particolare disciplina dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73, comma 3, Decreto Iva.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

17

Registrazioni contabili



febbraio

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



	<p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2019.</p> <p>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con modello F24 e codice tributo 1713.</p> <p>Autoliquidazione Inail – versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2019 ed all'acconto 2020. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 gennaio.</p>
20 febbraio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 febbraio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p>



	<p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
2 marzo	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2020.</p> <p>Modello Redditi 2019 Scade oggi il termine per la presentazione, mediante ravvedimento, della dichiarazione omessa da persone fisiche o società alla data del 30 novembre 2019. Oltre all'invio telematico sarà necessario versare con modello F24 la sanzione ridotta con codice tributo 8911.</p> <p>Libri contabili Scade oggi il termine per la stampa dei libri contabili obbligatori.</p> <p>Invio documenti per 730 precompilato Scade oggi per le imprese assicuratrici, le forme pensionistiche complementari, i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri, le università statali e non statali, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, i soggetti che erogano rimborsi di alcuni oneri detraibili o deducibili, gli enti previdenziali, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, gli amministratori di condominio, le banche e le poste, gli asili nido pubblici e privati, l'obbligo di trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata.</p>
7 marzo	<p>CU 2020 Scade oggi il termine di presentazione all'Agenzia delle entrate della CU 2020 qualora essa contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato).</p>

Aderente a:



per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Risposta n. 100

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212– Prova delle cessioni intracomunitarie

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente:

QUESITO

La società [ALFA] (di seguito istante), attiva nel settore [...], espone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti all'interno dell'UE (prevalentemente nei confronti di società del gruppo, ma anche nei confronti di clienti che non ne fanno parte), utilizzando diverse modalità di trasporto della merce, al di fuori dell'Italia, avvalendosi altresì di diversi soggetti trasportatori.

Ai fini della tenuta di una regolare contabilità, l'istante conserva tutta la documentazione contabile ed extra contabile necessaria a dimostrare la natura intracomunitaria delle cessioni effettuate, emettendo correttamente le fatture, procedendo alla loro registrazione nei registri IVA e presentando regolarmente gli elenchi *Intrastat*.

Il trasporto dei beni venduti può essere effettuato sia dalla società stessa che direttamente dal cliente, per cui la cessione può essere sia “franco destino” che “franco fabbrica”.

All'atto della spedizione dei beni l'istante emette un documento di trasporto (DDT), con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, quando il trasporto è a cura della società istante, riceve la fattura del trasportatore con l'indicazione dei trasporti effettuati.



Oltre al DDT, l'istante predispone un documento (allegato all'interpello) recante:

- 1) l'identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
- 2) il riferimento della fattura di vendita;
- 3) il riferimento della fattura logistica (documento interno);
- 4) la data della fattura;
- 5) la data del DDT;
- 6) la data della destinazione delle merci, del paese di destinazione e dell'anno di ricezione delle merci stesse;
- 7) la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario *“le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)”*.

Tale dichiarazione viene poi timbrata, datata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all'istante, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell'avvenuto trasporto in un altro paese UE.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere:

- la corretta interpretazione dell'articolo 41 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con particolare riferimento alla prova dell'effettività di un trasporto effettuato dall'Italia presso un altro Stato membro dell'UE;
- se il documento allegato all'interpello, contenente i dati sopra richiamati, sia di per sé sufficiente a provare che la merce ceduta dall'istante è stata effettivamente trasferita dall'Italia ad un altro Stato membro UE;
- se tale documento possa costituire prova unica ed esaustiva, senza essere supportata da altri documenti quali CMR, POD e DDT firmati dal destinatario.

Aderente a:



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante è dell'avviso che il documento allegato all'interpello possa comprovare l'avvenuto trasporto e, dunque, l'avvenuta ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall'Italia.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell'UE dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- onerosità dell'operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- *status* di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Come già in altra occasione chiarito (cfr. risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013), la Direttiva 2006/112/CE non specifica in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell'invio dei beni all'estero, spettando



agli Stati membri determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.

In particolare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro. L'unico limite imposto ai Paesi membri nell'individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell'imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (in tal senso sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007 in causa C-146/05, punti da 24 a 26 e in causa C-184/05, punti da 25 a 27).

La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. In proposito, sono ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008.

In particolare, secondo la risoluzione n. 345/E del 2007, al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Con risoluzione n. 477/E del 2008, in materia di cessioni intracomunitarie "franco fabbrica", in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, è stato chiarito che non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire, in quanto *"Ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l'esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo"*.



Pertanto, “(...) nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”.

Inoltre, con la risoluzione 19/E del 25 marzo 2013, sempre con riferimento alle cessioni “franco fabbrica”, è stato precisato che “(...) alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Analogamente si concorda con la tesi dell’istante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”.

Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono essere “(...) conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.

Ciò posto, in linea con i chiarimenti sopra richiamati, si ritiene che la documentazione prodotta dall’istante può costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

- 1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
- 2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.



Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che è intervenuto nel *corpus* del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, inserendo il seguente articolo 45 *bis*, applicabile dal 1 gennaio 2020:

«1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;

b) il venditore è in possesso di:

i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e

ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli



elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente. L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

b) i documenti seguenti:

i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro”.

[...]

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO

(firmato digitalmente)